

COMUNE DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE APPALTI E QUARTIERI
SETTORE GARE E APPALTI
U.O. GARE OPERE PUBBLICHE

Lettera di invito

(con il criterio del minor prezzo ex art. 50, co. 1 lettera c, D.Lgs. 36/2023 con esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 54 co. 1 D.Lgs. 36/2023)

OGGETTO: "REALIZZAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA IN ALCUNI TRATTI DI VIA DEI COLLI E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA DELL'INDUSTRIA E VIA MASI " (COD. INT. 6956)

COD. INT. 6956
CUP: F37H23002510004
CIG: B48F6144E4
CUI: L01232710374202200018
CPV: 45233140-2 - Lavori stradali

PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI

Con determinazione dirigenziale P.G. n. ____/____ del ____/____/____, in esecuzione della determina a contrarre P.G. n. 802889/2024 del 12/11/2024 del Settore Gestione Bene pubblico, questa Amministrazione, Comune di Bologna, ha indetto la procedura negoziata avente ad oggetto: **"REALIZZAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA IN ALCUNI TRATTI DI VIA DEI COLLI E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA DELL'INDUSTRIA E VIA MASI " (COD. INT. 6956).**

La presente procedura di gara - ivi incluse tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici, nonché la gestione dell'accesso agli atti/documenti di gara dei partecipanti - è interamente svolta tramite la piattaforma telematica SATER accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata in base al criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale (qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5) ai sensi degli artt. 50 co. 1 lett. c, e 54 co. 1 D.Lgs. 36/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 mesi ai sensi dell'art. 2, lettera d) Allegato I.3 D.Lgs. 36/2023 decorrenti dall'invio degli inviti a offrire.

Luogo di esecuzione: Bologna:

1. via Dei Colli, nel tratto da via Delle Lastre a via Cavaioni;
2. via Masi;
3. via dell'Industria;

Caratteristiche generali dell'intervento: il progetto ha per oggetto i seguenti lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazioni e dispositivi di ritenuta, lungo strade di competenza dell'Amministrazione comunale di Bologna:

- sostituzione delle barriere di sicurezza bordo laterale e rifacimento della pavimentazione stradale in via Dei Colli, nel tratto da via Delle Lastre a via Cavaioni;
- risanamento della pavimentazione stradale in via Masi;
- risanamento della pavimentazione stradale nel tratto di via dell'Industria tra la rotonda Enrico Brune Rodati e la rotonda Giuseppe Modonesi.

Atto di approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara: P.G. n. 802889/2024 del 12/11/2024;

FINANZIAMENTO: intervento finanziato mediante risorse dell'Ente, come dettagliato e secondo le imputazioni contabili di cui alla determina a contrarre sopra citata.

Estremi validazione progetto: progetto validato dalla Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 42 co. 4 D.Lgs. 36/2023 in data 02/10/2024.

Suddivisione in lotti: visto l'art. 58, co. 2, del Codice, si evidenzia che - come indicato dal RUP - l'appalto non è suddiviso in lotti funzionali in quanto trattasi di prestazione unitaria nella quale non si ravvisano possibili frazionamenti che ne consentano una autonoma compiuta funzionalizzazione dell'opera.

Termine di scadenza per la presentazione offerte: ore del giorno / / ;

Inizio operazioni di gara/seduta virtuale: ore del giorno / / ;

La Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023, è il Geom. Francesco Garofano del Settore Gestione del bene pubblico del Comune di Bologna – francesco.garofano@comune.bologna.it;

La Responsabile per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 co. 4 D.Lgs. 36/2023, è Avv. Maria Pia Trevisani – Direttrice del Settore Gare e Appalti - Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate e Appalti del Comune di Bologna;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appalto è disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", nel prosieguo anche Codice.

Al progetto di cui trattasi non si applicano i disposti normativi in materia di CAM

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo di SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla presente lettera di invito e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di suo malfunzionamento, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del proprio sito istituzionale <http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf>.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel documento nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente invito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni su Sater.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

SATER è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

SATER è sempre accessibile all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

1.2 DOTAZIONI TECNICHE – REGISTRAZIONI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente invito e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
4. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'operatore economico con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER devono essere effettuate tramite **Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lunedì-venerdì, ore 9-13 e 14-18.**

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Lettera di invito;
- b) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE;
- c) Modelli di dichiarazione:
 - c1) Domanda di partecipazione
 - c2) Dichiarazioni integrative al DGUE
- d) Elaborati progetto esecutivo approvati con determinazione dirigenziale P.G. n. 802889/2024;
- e) Patto di integrità del Comune di Bologna, approvato con determina dirigenziale P.G. n. 285457 dell'08/10/2014 e successivamente modificato con determina dirigenziale P.G. n. 384486 del 17/11/2016;
- f) Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e approvato con Delibera di Giunta PG.n.328983/2013, Prog.n.327/2013, nella seduta del 23 dicembre 2013, e successivamente modificato nella seduta di Giunta del 10/06/2014, Progr. n. 132/2014 P.G. 170006/2014.

La suddetta documentazione di gara è accessibile, utilizzando le proprie credenziali, gratuitamente sulla Piattaforma SATER nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercent.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Le suddette richieste dovranno pervenire entro i termini indicati in piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata e le risposte avverranno tramite SATER.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 92 co. 2 lett. a) D.Lgs. 36/2023, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SATER al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/, accessibile dall'operatore economico utilizzando le proprie credenziali.

Si invitano gli operatori economici invitati a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Si precisa che, per tutte le informazioni concernenti l'utilizzo della piattaforma SATER e le problematiche tecniche ad essa relative, occorrerà rivolgersi all'apposito servizio di call center di cui al punto 1.3.

3. OGGETTO, DURATA E IMPORTO

3.1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

I lavori sono meglio identificati e quantificati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'Elenco Prezzi e, in generale, in tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo.

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 50, co. 6 del Codice dei contratti.

In tal caso si applica l'art. 3 co. 9 Allegato II.14. del Codice.

Viene conseguentemente richiesta ai concorrenti una espressa accettazione della suddetta condizione.

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO

Come meglio specificato nell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo complessivo dell'appalto, compresi i costi della sicurezza ed i costi della manodopera ammonta ad € 990.891,90 di cui:

- Euro 961.239,95 per lavori a misura di cui Euro 107.884,78 per costi stimati della manodopera;
- Euro 29.651,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

L'importo a base di gara, pari ad € 961.239,95, è al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'art. 41 c. 14 del Codice, l'operatore economico potrà dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo a base di gara deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che

non comportano penalizzazioni per la manodopera. Si precisa che la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata sull'intero importo a base di gara (pari ad Euro 961.239,95), comprensivo dei costi della manodopera (cfr. Delibera ANAC n. 528/2023).

Ai sensi dell'art. 11, co. 2 D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: CCNL Edili Industria Cooperative – Codice alfanumerico F012.

Clausola revisione prezzi: si rinvia alla normativa vigente e a quanto previsto dall'art. 29 del CSA.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto, determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, co. 4 D.Lgs. 36/2023 **è pari ad € 1.189.070,28** al netto di Iva così suddiviso:

Importo complessivo lavori (comprensivo di oneri della sicurezza)	euro 990.891,90
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	euro 198.178,38
Valore globale stimato	Euro 1.189.070,28

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Fermi i divieti, le condizioni e le prescrizioni normative vigenti in materia e/o previste nel presente invito, possono partecipare alla gara e presentare offerta – nel rispetto delle seguenti condizioni e requisiti – i soggetti di cui all'art. 65 D.Lgs. 36/2023, in forma singola, raggruppata, aggregata in rete o consorziata, ovvero che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

Ai sensi dell'art. 68 co. 19 D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2 lett d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori

economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, co. 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), le cui regole di utilizzo sono contenute nel Manuale utente per operatore economico, che si invita a consultare al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

In particolare, il concorrente che risulterà miglior offerente riceverà sul proprio profilo una notifica per la richiesta di autorizzazione all'accesso al proprio fascicolo virtuale e dovrà tempestivamente darvi seguito al fine di poter procedere ai controlli propedeutici all'aggiudicazione.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, co. 6 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

1) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs.165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

2) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis D.Lgs. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 D.Lgs. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO E RELATIVI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Ai fini della qualificazione ex art. 100, comma 4, del Codice, si riportano di seguito le categorie di opere generali e/o specializzate di cui si compone l'appalto:

Categoria (prevalente/scorporabile)	Descrizione della lavorazione	Importo lavori
OG3 (prevalente)	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	Euro 838.352,46 (di cui Euro 29.651,95 per costi della sicurezza)
OG12A (scorporabile)	Barriere stradali di sicurezza	Euro 152.539,44
TOTALE	Euro 990.891,90 (di cui Euro 29.651,95 per costi della sicurezza)	

Per la partecipazione alla gara - **conformemente a quanto disposto dall'art. 30, comma 1, All. II.12, del D.Lgs. 36/2023 e vista l'operatività e le modalità attuative dell'“Elenco di Operatori Economici per l'esecuzione di lavori pubblici” istituito presso il Comune di Bologna (Delibera di Giunta P.G. n. 436086/2020 e da ultimo adeguato con determinazione dirigenziale P.G.n 487649/2023)** - sono stati individuati i seguenti requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-organizzativi: **possesso di attestazione S.O.A. nella categoria OG3 per classifica non inferiore alla III (in relazione all'importo totale dei lavori).**

In relazione alle **categorie scorporabili** è altresì necessario:

- possesso di attestazione S.O.A. nella categoria scorporabile OG12-A per classifica adeguata al relativo importo;

oppure

- dichiarazione di subappalto necessario/qualificante (si veda successivo paragrafo 8), per la categoria scorporabile (OG12-A).

Si precisa quanto segue:

- ai fini della qualificazione si applica quanto disposto dall'art. 2 co. 2 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023 *"La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara"*.

- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, co. 5 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;

- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 co. 1 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e) D.Lgs. 36/2023, sono considerate inammissibili le offerte che non hanno la qualificazione necessaria.

Qualificazione di imprese stabilite in stati diversi dall'Italia

Le imprese stabilite negli altri Stati si qualificano ai sensi dell'art. 3 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023, ovvero producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti da ciascun soggetto competente il raggruppamento, consorzio e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, co. 13 del Codice.

Ai sensi dell'art. 30 co. 2 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023 le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2 lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto e nel caso di consorzi stabili anche dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. In caso contrario si chiede di allegare la richiesta di adeguamento della propria certificazione inviata nei termini alla società di attestazione

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può ricorrere all'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 6.2, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 104 del Codice.

Ai sensi dell'art. 372, co. 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

1. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli **presentando un proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
2. possedere i requisiti i di cui all'articolo 6.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario e la certificazione rilasciata dalla SOA qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per quanto non previsto nel presente invito si rinvia all'art. 104 D.Lgs. 36/2023.

8. SUBAPPALTO

Per la disciplina di dettaglio del subappalto si rinvia a quanto disposto all'art. 119 D.Lgs. 36/2023, nonché dall'art. 43 del Capitolato Speciale d'appalto.

L'impresa aggiudicataria potrà avvalersi del subappalto purché, all'atto dell'offerta, siano stati indicati i lavori/prestazioni che si intendono subappaltare nell'ambito delle categorie elencate dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto.

In caso di c.d. subappalto non necessario, la mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione, utilizzando l'apposita sezione del DGUE, farà decadere il diritto per l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.

In caso di c.d. subappalto necessario/qualificante con riferimento alla categoria scorporabile non posseduta (OG12A) - applicabile agli operatori economici comunque in possesso dei requisiti di qualificazione inerenti la Categoria Prevalente per classifica adeguata all'intero importo dell'appalto - **la mancata indicazione, all'atto dell'offerta, della categoria per le quali è necessario ricorrere al subappalto, costituisce motivo di esclusione, in quanto non sanabile con il soccorso istruttorio.**

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o costituendi, ovvero da aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall'impresa mandataria o che rivestirà tale ruolo, o dall'organo comune nelle "reti" che ne sono provviste.

L'affidamento in subappalto, comunque subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione, potrà avvenire solo subordinatamente ai relativi controlli inerenti alla sussistenza dei necessari requisiti in capo al subappaltatore. A tal fine si precisa quanto segue:

- la relativa istanza dovrà essere inoltrata tramite il format on line accessibile al seguente link:

<https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/autorizzazione-subappalto>

- la tempistica -salvo casi di necessaria sospensione/interruzione dei termini del procedimento- sarà tale da rispettare i termini di cui all'art. 119, co. 16 D.Lgs. 36/2023.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione, nei casi previsti dall'art. 119, co. 11 D.Lgs. 36/2023, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite.

Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell'impresa esecutrice subappaltante e de/i subappaltatore/i le prescrizioni e gli obblighi di cui alla L. 136/2010.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

- CCNL

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) CCNL Edili Industria Cooperative – Codice alfanumerico F012, oppure di un altro contratto che garantisca equivalenti tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

- CLAUSOLA SOCIALE

Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione del contratto, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, ad assumere prioritariamente soggetti svantaggiati (ai sensi della l. 381/1991, dell'art. 2 reg. CE n. 800/2008, D.M. 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e D.L. 34/2014), a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa.

10. GARANZIA PROVVISORIA

NON richiesta, in applicazione di quanto previsto all'art. 53, co. 1 D.Lgs. 36/2023.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, **NON è prevista obbligatoriamente** alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20

dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente link
<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Laddove non risulti presente la ricevuta di pagamento, è attivata la procedura di soccorso istruttorio al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento del contributo di gara entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (in conformità alla Delibera ANAC n. 30 del 17.01.2024).

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER, secondo le modalità specificate dal presente invito. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente –invito. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/05.

Stante le suddette modalità di sottoscrizione dei documenti di gara/offerta si chiede - anche ai fini di celerità di procedimento in relazione a eventuali richieste di accesso agli atti - di NON ALLEGARE alla documentazione di gara copia di documenti di identità dei sottoscrittori.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore _____ del giorno __/__/__ a pena di irricevibilità.

La Piattaforma SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SATER.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma SATER offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE, nonché le ulteriori dichiarazioni devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione nella Piattaforma SATER.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle relative all'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione di quelle inerenti l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine minimo di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma SATER dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Il Comune, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione di cui al punto 15.1
- 2) dichiarazioni integrative DGUE di cui al punto 15.3
- 3) DGUE di cui al punto 15.2

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità: (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) secondo le istruzioni contenute.

- 4) eventuale procura di cui al punto 15.1,
- 5) documentazione in caso di avalimento di cui al paragrafo 7,
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.6,
- 7) contributo ANAC di cui al punto 12,
- 8) attestazione SOA - di cui al punto 15.4.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma (link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, è redatta secondo il modello "Domanda di partecipazione", allegata in Piattaforma.

La domanda di partecipazione contiene:

- la forma di partecipazione (singola o associata);
- (in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del codice, nonché Aggregazione di imprese di rete) l'indicazione delle consorziate/retiste che fanno parte del consorzio/Rete e per le quali il consorzio/Rete concorre;

Si precisa che, in caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, qualora non venga indicato alcun consorziato esecutore si intende che il Consorzio eseguirà i lavori in proprio.

- (in caso di costituito/constituendo RTI) il tipo di raggruppamento, l'indicazione di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento specificandone il ruolo (mandante/mandataria), le percentuali di partecipazione al raggruppamento, le percentuali/parti di lavoro che le stesse intendono assumere; in caso di costituendo RTI di cui all'art. 68, co. 1 D.Lgs. 36/2023, l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista dal citato D.Lgs. 36/2023;
- (in caso di avvalimento) il nominativo dell'impresa ausiliaria.

Il predetto allegato è sottoscritto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo (è sufficiente un'unica domanda sottoscritta da tutti gli operatori aggregati);
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 let. b), c) e d) D.Lgs. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Si precisa, inoltre, che:

i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) D.Lgs. n. 36/2023 allegano l'elenco delle consorziate e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Imposta di bollo: stante i disposti della Risoluzione n. 7 del 05/01/2021 dell'Agenzia delle Entrate, in relazione alla tipologia di procedura di cui trattasi (procedura negoziata), per la partecipazione alla gara non è richiesta l'imposta di bollo, **fermo restando la sua successiva regolarizzazione per il solo operatore economico che risulterà aggiudicatario.**

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 co. 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3, con indicazione degli eventuali provvedimenti penali a carico dei predetti soggetti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, co. 4, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio dell'invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 co. 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio dell'invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio dell'invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, qualora il Consorzio stabile non indichi alcuna consorziata si intende che parteciperà in proprio.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE

Le Dichiarazioni integrative al DGUE da rendere per la partecipazione alla gara sono indicate nel modello "Dichiarazioni integrative DGUE", cui si fa rinvio in quanto parte integrante della presente lettera di invito.

Si invita pertanto ad utilizzare il suddetto modello disponibile in piattaforma.

La domanda, il DGUE e le relative dichiarazioni sono presentate:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo (è sufficiente un'unica domanda sottoscritta da tutti gli operatori aggregati);
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d) D.Lgs. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

15.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente deve allegare:

a) Attestazione SOA

si chiede, NON a pena di esclusione, di allegare copia dell'attestazione SOA in corso di validità, nonché, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante - conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa (vedi paragrafo 6.2).

15.5 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a

partecipare alle gare, nonché dichiara, in caso di partecipazione in RTI, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazioni relative alla percentuale di partecipazione al raggruppamento e della percentuale dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazioni relative alla percentuale di partecipazione al raggruppamento e della percentuale dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- la percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa raggruppata o consorziata nonché le quote percentuali di esecuzione dei lavori di ciascuna impresa raggruppata o consorziata corrispondenti alla qualificazione posseduta.

16. OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale relativa all'offerta economica – da compilarsi secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER

(<http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>) dovrà contenere la documentazione di seguito indicata.

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo, costituente l'offerta economica, dovrà essere firmata digitalmente da un legale rappresentante dell'impresa, o dal legale rappresentante del raggruppamento in caso di raggruppamento/consorzio ordinario già costituito, ovvero, in caso di raggruppamento non ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio.

In particolare dovrà contenere, **a pena di esclusione**;

- a) l'indicazione del **ribasso percentuale offerto**: verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
- b) la dichiarazione dell'**importo dei propri costi della manodopera** di cui all'art. 108, co. 9 D.Lgs. 36/2023.

Si precisa che la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata sull'intero importo a base di gara , comprensivo dei costi della manodopera (cfr Delibera ANAC n. 528/2023).

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, l'operatore economico potrà dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo a base di gara deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni.

- c) la dichiarazione dell'**importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108, co. 9 D.Lgs. 36/2023;

- d) Ai fini del rispetto della **clausola sociale di inclusione lavorativa per le persone svantaggiate** di cui **al paragrafo 9**, il concorrente allega in offerta economica anche un **documento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione delle suddette clausole, privo di qualsiasi elemento di natura economica**.

Si precisa che il suddetto documento dovrà essere allegato in offerta economica anche nel caso in cui l'operatore economico ritenga di non dovere ricorrere ad ulteriori assunzioni per l'esecuzione del contratto, specificando la suddetta ipotesi.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta.

Relativamente ai costi della manodopera, qualora necessario, prima dell'aggiudicazione, il Responsabile unico del progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, co. 5, lett. d) D.Lgs. 36/2023 e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, co. 13 D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f) D.Lgs. 36/2023, sono inammissibili le offerte il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà esperita con il seguente criterio: prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 54, co. 1, del Codice qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

Pertanto, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, si procederà al calcolo della soglia di anomalia secondo il METODO A, di cui all'Allegato II.2 al Codice. Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia saranno automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individuerà come migliore offerta quella con lo sconto maggiore.

Qualora, invece, il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, la stazione appaltante individuerà come migliore offerta quella con lo sconto maggiore tra tutte le offerte presentate.

In ogni caso, Il RUP può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 54, comma 1, del Codice).

In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con sorteggio (Allegato II.2 al Codice).

Tutte le operazioni di gara - inclusi i calcoli – saranno eseguiti tramite la piattaforma SATER.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

La prima seduta virtuale ha luogo nel giorno indicato in Piattaforma.

La Piattaforma SATER consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

SATER garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si evidenzia che le operazioni di gara e i relativi esiti sono registrati dalla piattaforma e visibili, da parte degli operatori economici concorrenti, esclusivamente durante l'attivazione delle sedute virtuali.

In ogni caso, le operazioni e gli esiti saranno riportati in verbali, ai sensi dell'art. 112, comma 4, del Codice, che saranno resi disponibili, attraverso la piattaforma, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, come previsto dall'art. 36 comma 1, del Codice.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In seduta virtuale, il seggio di gara formato presso il Settore Gare e Appalti accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resterà chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente invito;
- c) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

Sempre in seduta virtuale il seggio di gara procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, presentate dai concorrenti ammessi alla gara, ed all'individuazione della migliore offerta secondo quanto previsto al paragrafo 17.

Qualora le offerte ammesse valide siano pari o superiori a 5 (cinque) si procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia ai sensi dell'art. 54, con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale sulla base del metodo prescelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 co. 1 del Codice in riferimento all'esclusione automatica in caso di offerte pari o superiore a 5, sono considerate anormalmente basse le offerte i cui costi della manodopera indicati siano inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante e gli oneri della sicurezza indicati siano considerati potenzialmente incongrui.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, in particolare i costi dichiarati ai sensi dell'[articolo 108, comma 9](#), appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, previa valutazione della convenienza e congruità e purché legittima e conforme all'interesse pubblico.

L'operatore economico affidatario, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata o a consegnare la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

Prima dell'aggiudicazione il RUP procede a verificare:

l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;

l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati agli artt. 5 e 6 della delibera ANAC 464 del 27 luglio 2022, che avviene, ai sensi del Codice e della medesima delibera, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Al contratto di cui trattasi verranno applicate le norme in materia di anticipazione previste per legge come richiamate dall'art. 25 del CSA.

Ai sensi dell'art. 55 co. 2 D. Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18 co. 3 e 4 del medesimo Decreto (*c.d. stand-still*), non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, che come disposto dall'art. 53 co. 4 del Codice dovrà essere di importo pari al 5% dell'importo netto contrattuale.

L'aggiudicatario è tenuto agli adempimenti necessari alla stipulazione del contratto, prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata come previsto dall'Art 18 del Codice. Sono fatte salve particolari modalità di stipula in relazione alla fonte di finanziamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, esclusa soltanto la tassa di occupazione suolo pubblico che è a carico del Comune.

Relativamente all' I.V.A., si precisa che la stessa sarà assunta dal Comune a proprio carico ai sensi di legge.

Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto

L'art. 18 co. 10 D.Lgs. 36/2023, prevede, tra l'altro, che *il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto sia in proporzione al valore dello stesso – vedasi Tabella A Allegato I.4 del Codice*”.

Il pagamento della suddetta imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 240013 del 28 giugno 2023 è stato previsto che detta imposta di bollo sia versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG)

Per i codici tributo da utilizzare e le relative istruzioni, nel modello F24 ELIDE, consultare la Risoluzione del 28/6/2023, n. 37/E dell'Agenzia dell'Entrate.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

22. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Al progetto di cui trattasi non si applicano i disposti normativi in materia di CAM.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <http://www.comune.bologna.it/trasparenza/contenuti/161:19899/>.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

4. Responsabili del trattamento

Il Responsabile del trattamento dei dati per la presente procedura di gara è la Direttrice del Settore Gare e Appalti.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Bologna.

I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione ad altri soggetti al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

*La Direttrice Responsabile
Avv. Maria Pia Trevisani*

